

ALLEGATO B

REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' ED IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV) DI REGIONE LOMBARDIA

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina le attività ed il funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance di Regione Lombardia, di seguito denominato OIV.

ART. 2 – FUNZIONI DELL'OIV

1. Le funzioni dell'OIV hanno riguardo sia ad aspetti metodologici che di verifica, garanzia e validazione.

2. Oltre a quelle definite nel presente Regolamento, all'OIV sono attribuite eventuali altre funzioni previste dai contratti collettivi di lavoro e da specifiche normative in materia di performance management, anticorruzione e trasparenza.

3. Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'OIV ha accesso a tutti gli atti e documenti in possesso dell'amministrazione, utili all'espletamento dei propri compiti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. L'Organismo ha altresì accesso diretto a tutti i sistemi informativi dell'amministrazione, ivi incluso il sistema di controllo di gestione, e può accedere a tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione, al fine di svolgere le verifiche necessarie all'espletamento delle proprie funzioni, potendo agire anche in collaborazione con gli organismi di controllo di regolarità amministrativa e contabile dell'amministrazione (art. 14, c. 4ter del D.Lgs. 150/2009).

ART. 3 – FUNZIONI DI SUPPORTO METODOLOGICO

1. L'OIV svolge funzioni di supporto alla definizione, alla valutazione del funzionamento e alla eventuale manutenzione del sistema di performance management. Tra dette funzioni rientrano il supporto:

- a) alla definizione e all'aggiornamento del sistema di misurazione e valutazione della performance all'interno di Regione Lombardia;
- b) alla definizione e all'aggiornamento dei sistemi premiali all'interno di Regione Lombardia;
- c) alla definizione delle metodologie di graduazioni delle posizioni dirigenziali;
- d) agli uffici regionali per la verifica delle attitudini e delle capacità professionali necessarie per assegnare gli incarichi di Direttore.

2. In materia di trasparenza ed anticorruzione le funzioni dell'OIV riguardano:

- a) la promozione degli obblighi relativi alla trasparenza;
- b) la partecipazione al processo di gestione del rischio in materia di prevenzione della corruzione di cui alla L. 190/2012.

3. All'OIV spetta inoltre il coordinamento dei Nuclei di valutazione delle performance degli enti del Sistema regionale.

ART. 4 – FUNZIONI DI VERIFICA, GARANZIA E VALIDAZIONE

1. L'OIV svolge funzioni di verifica, garanzia e validazione con riguardo al sistema di performance management. Tra dette funzioni rientrano:

- a) la verifica della correttezza dei sistemi di valutazione delle performance di tutto il personale alle dipendenze della Giunta regionale mediante l'espressione del relativo parere;

- b) il parere sul codice di comportamento previsto dall'art. 54, c. 5 del D.Lgs. 165/2001 come sostituito dall'art. 1, c. 44 della L. 190/2012;
 - c) il parere sulla congruità della graduazione formulata in relazione alle posizioni dirigenziali;
 - d) l'elaborazione di una relazione annuale sullo stato di attuazione del sistema di gestione della performance in seguito all'attività di monitoraggio dello stesso.
2. L'OIV svolge altresì tutti i compiti e funzioni che la L. n. 190/2012, il D.Lgs. n. 33/2013 e il D.Lgs. n. 150/2009 attribuiscono agli Organismi indipendenti di valutazione o organismi con funzioni analoghe, in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

ART. 5 – MODALITÀ ORGANIZZATIVE DI FUNZIONAMENTO DELL'OIV

1. Nello svolgimento delle funzioni di cui agli artt. 2, 3 e 4 del presente Regolamento, l'OIV si organizza attraverso la tenuta di sedute collegiali e l'espletamento di attività delegate a singoli componenti. Le sedute hanno, di norma, una frequenza mensile. Le attività dei singoli componenti sono calendarizzate a seconda delle esigenze di volta in volta emergenti.
2. Le sedute plenarie si svolgono:
 - a) di norma, presso la sede regionale e si può prevedere che singoli componenti partecipino in video conferenza, previa autorizzazione del Presidente dell'OIV;
 - b) in caso di necessità, su indicazione del Presidente dell'OIV, in modalità telematica utilizzando idonee piattaforme di collegamento.
3. Alle sedute plenarie partecipa inoltre, in qualità di Segretario dell'OIV, il Dirigente e/o il titolare di posizione organizzativa della Struttura competente che redige sintetico verbale.
4. Le sedute plenarie possono avere:
 - a) natura istruttoria: tali sedute sono convocate dal Presidente dell'OIV con almeno 3 giorni naturali e consecutivi di anticipo dalle date di effettuazione e sono valide qualora vi siano almeno 2 componenti dell'OIV;
 - b) natura decisionale: tali sedute sono convocate dal Presidente dell'OIV con almeno 3 giorni naturali e consecutivi di anticipo dalle date di effettuazione e sono valide qualora il collegio risulti perfetto.
5. Le attività di singoli componenti si svolgono sulla base di un programma di attività deliberato in seduta plenaria o su mandato del Presidente dell'OIV per le attività non programmabili o su segnalazione del dirigente competente in materia di organizzazione e personale. I singoli componenti possono operare, in rappresentanza dell'OIV, nelle funzioni di coordinamento, di monitoraggio e di supporto agendo con piena autonomia professionale. Detti componenti riferiscono tempestivamente dell'attività svolta al Presidente dell'OIV che riassumerà le attività nella prima seduta plenaria utile. I singoli componenti dell'OIV sono chiamati a dare i propri contributi sulla base dei principi di valorizzazione delle professionalità specifiche e di equa distribuzione dei carichi di lavoro tra tutti i componenti.

ART. 6 – COMPITI E FUNZIONI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente svolge le seguenti funzioni:
 - a) coordina l'attività dell'OIV. A tale fine convoca le sedute plenarie, stabilisce l'ordine del giorno, prepara il materiale di lavoro, coordina l'attività operativa dei singoli componenti, cura l'attuazione delle decisioni prese e relaziona sull'attività complessiva svolta dai singoli componenti;
 - b) cura i rapporti con il Segretario generale, con le Direzioni generali della Regione e con le Direzioni generali degli enti del Sistema al fine di programmare l'attività in coerenza con le esigenze organizzative e gestionali dell'amministrazione regionale;
 - c) partecipa alle attività interne di coordinamento di Regione Lombardia, qualora invitato.

2. In caso di impedimento anche temporaneo del Presidente il componente indicato dal Presidente funge da Vicario.

ART. 7 – COMPITI DEI SINGOLI COMPONENTI

1. I singoli componenti hanno l'obbligo di partecipare attivamente alle sedute plenarie e si impegnano a svolgere le attività individuali, rispettando il principio di equa distribuzione dei carichi di lavoro tra singoli componenti e valorizzazione della professionalità.

2. I componenti si impegnano a fare uso riservato dei dati e delle informazioni di cui vengono a conoscenza, nel rispetto delle norme previste dal GDPR e dal D.Lgs. 196/2003 e smi.

ART. 8 – DIMISSIONI E DECADENZA

1. In caso di cessazione dalle funzioni, per dimissioni o altra causa, di uno o più componenti dell'OIV, la Giunta regionale provvede alla tempestiva sostituzione.

2. La mancata partecipazione nell'anno a 3 sedute di qualsiasi natura, anche non consecutive, in assenza di cause giustificative e conseguente formale motivazione, comporta la decadenza immediata dalla qualità di componente dell'OIV.

3. A seguito di cessazione dalle funzioni, per dimissioni o altra causa e a seguito di nomina in corso di anno, il compenso è liquidato in rapporto alla frazione di anno in cui il servizio è stato reso.

ART. 9 – PUBBLICITA' E VERBALIZZAZIONE

1. Le adunanze dell'OIV non sono pubbliche; dei relativi lavori viene redatto verbale a cura del Segretario individuato nella figura del Dirigente o del titolare di posizione organizzativa della Struttura competente. Il verbale è approvato nella stessa seduta o nella seduta successiva.

2. I verbali dell'OIV non sono da considerarsi "Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe" ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 33/2013 e non vanno quindi pubblicati nella relativa Sezione Amministrazione trasparente.

ART. 10 – TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Il compenso annuo, per ciascun componente, comprensivo di tutti i rimborsi spesa e trasferta, è determinato in euro 18.000,00 (diciottomila) per il Presidente ed in euro 14.000,00 (quattordicimila) per i componenti.

2. I suddetti importi sono da intendersi al lordo degli oneri previdenziali e delle ritenute fiscali e al netto dell'IVA quando dovuta.

3. L'erogazione del compenso avviene, di norma, quadrimestralmente a consuntivo.

ART. 11 – SUPPORTO ALL'OIV

1. Qualora si renda necessario lo sviluppo di significative attività di coordinamento, segretariali o di analisi di dati che non possono essere svolte dai singoli componenti o per i quali gli uffici di supporto all'OIV non dispongano di risorse umane sufficienti o con le competenze necessarie, il Presidente dell'OIV può richiedere il supporto di ulteriori professionalità da utilizzare pro-tempore.

2. La Direzione di riferimento è tenuta a soddisfare tali esigenze nel rispetto del principio di invarianza di spesa per Regione Lombardia.

ART. 12 – COLLEGAMENTI CON STRUTTURE REGIONALI E ALTRI ORGANI DI CONTROLLO

1. Nello svolgimento delle sue funzioni, l'OIV si coordina con le Strutture della Giunta regionale competenti su profili amministrativi oggetto dell'attività dell'OIV nonché con gli organi di controllo esistenti all'interno della Giunta regionale ed in particolare con il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e con l'Organismo Regionale per le Attività di Controllo (ORAC).

2. A tale fine L'OIV concorda con i soggetti di cui al comma precedente modalità di coordinamento, scambio di dati ed informazioni e, ove necessario, si confronta sull'andamento dell'azione amministrativa dell'Ente.

3. Le strutture regionali garantiscono la collaborazione, anche in termini di flussi informativi, ai fini dello svolgimento dell'attività dell'OIV.